



Sommario

NUOVA PERIODICITÀ INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE	2
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE	2
CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI ANCHE PER CANONI PAGATI NEL 2021	4
SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021	5
PROROGA DI 180 GIORNI PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020	5
LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	6
GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE 2021	7
PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2021	8



NUOVA PERIODICITÀ INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE

L'invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, necessario per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il **mod. 730 / REDDITI PF precompilato**, era stato oggetto di recenti e significative modifiche attraverso il Decreto MEF 19.10.2020 che aveva implementato i dati da trasmettere e previsto l'invio degli stessi con cadenza mensile.

Ora con la pubblicazione sulla G.U. 6.2.2021, n. 31 del Decreto 29.1.2021 il MEF dispone che **per le sole spese sostenute nel 2021**, l'invio dei dati in esame dovrà essere effettuato:

- **entro il 31.7.2021** per le spese sostenute nel **primo semestre** dell'anno;
- **entro il 31.1.2022** per le spese sostenute nel **secondo semestre** dell'anno.

L'invio con cadenza mensile, (entro la fine del mese successivo alla data del documento Fiscale), originariamente previsto dal DM 19.10.2020, troverà applicazione **per le spese sanitarie sostenute a decorrere dall'1.1.2022**.

Il DM 29.1.2021 risolve anche la questione all'individuazione delle spese da includere o da escludere dall'invio al STS quando il pagamento non è ancora avvenuto. Il Decreto stabilisce che "Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, **si fa riferimento alla data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale". Quindi ad esempio i dati relativi ad una spesa sanitaria documentata da una fattura datata 26.6.2021 e pagata il 8.7.2021 andranno inviati entro il 31.1.2022 (dati del secondo semestre).

Ricordiamo che, attraverso un unico **invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un Registratore Telematico (RT)** è assolto:

- sia l'invio dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- sia l'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Il DM 19.10.2020 aveva disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, che intendevano beneficiare **già per le spese 2020** della possibilità di **inviare tutti dati dei corrispettivi al STS** per assolvere entrambi gli adempimenti, dovevano **comunicare tale scelta** mediante l'**apposita funzione** messa a disposizione dal Sistema sul proprio sito Internet, fermo restando che **dall'1.1.2021** tale modalità doveva diventare obbligatoria.

Ora con il DM 29.1.2021 viene disposto il **differimento di 1 anno** dell'entrata in vigore del predetto obbligo e pertanto:

- l'**invio obbligatorio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT** per assolvere con un unico invio, sia la trasmissione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, sia la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, **decorre dall'1.1.2022**;
- i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS che **scelgono** di adottare **già per le spese 2021** la possibilità di **inviare tutti i dati dei corrispettivi al STS tramite RT** per assolvere entrambi i predetti adempimenti, devono **comunicare tale scelta mediante l'apposita funzione** disponibile sul sito Internet del Sistema.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il DM 4.12.2020 ha modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individuato la procedura di recupero dell'imposta non versata.

Nuovi termini di versamento

Il DM 4.12.2020, modificando il comma 2 dell'art. 6, DM 17.6.2014, fissa i nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo:

- ✓ per le **fatture emesse nel I, III e IV trimestre dell'anno**, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente 31.5 / 30.11 / 28.2)**;

RIPRODUZIONE VIETATA



- ✓ per le **fatture emesse nel II trimestre**, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9)**;
- ✓ se l'**importo dovuto per il primo trimestre** risulta **non superiore (pari o inferiore) a Euro 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- ✓ se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Quanto sopra può essere così riepilogato.

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
I trimestre	> € 250	31.5
	≤ € 250	30.9 (*)
II trimestre	> €250	30.9
I e II trimestre	≤ €250	30.11
III trimestre	qualsiasi importo	30.11
IV trimestre	qualsiasi importo	28.2

(*) Tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il I e II trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

Controlli e integrazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Monitorando le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati in suo possesso per verificare e/o quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed **eventualmente integrare** le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), **informando** il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Nel caso in cui il **cedente / prestatore / relativo intermediario** delegato ritenga che **le integrazioni effettuate dall'Agenzia non siano corrette** (per le fatture integrate non sussiste l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo), lo stesso **può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre.** In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
I trimestre	Entro il 15.4	Entro il 30.4	Entro il 15.5
II trimestre	Entro il 15.7	Entro il 10.9	Entro il 20.9
III trimestre	Entro il 15.10	Entro il 31.10	Entro il 15.11
IV trimestre	Entro il 15.1	Entro il 31.1	Entro il 15.2

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24 ovvero tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c.

**Regime sanzionatorio**

L'art. 2 del Decreto in esame individua la procedura di recupero dell'imposta di bollo in caso di ritardato / insufficiente / omesso versamento dell'importo dovuto, nonché le relative sanzioni. In particolare è previsto che l'ammontare:

- dell'imposta dovuta;
- della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad 1/3;
- degli interessi (fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);

è comunicato in via telematica al contribuente che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il **mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

La Legge di Bilancio 2021 ha definito che il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI ANCHE PER CANONI PAGATI NEL 2021

L'articolo 28 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede un credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo per quei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Il comma 5 dell'articolo 28 del DL 34/2020 stabilisce che tale credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno).

Nel corso di Telefisco 2021 sono stati forniti nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta:

1. Il primo chiarimento riguarda il periodo di pagamento dei canoni di locazione. **Il credito d'imposta spetta anche se i canoni di locazione sono stati pagati nel 2021, purché con riferimento ai mesi per cui il credito è ammesso.**
2. Il secondo chiarimento concerne la nozione di imprese (o strutture) "turistico ricettive". Nel caso in cui il Conduttore svolga molteplici attività, per l'accesso al credito d'imposta è necessario che l'attività turistico ricettiva sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.
3. Il terzo chiarimento riguarda la **cessione del credito**. Qualora **il cessionario** non abbia utilizzato il credito d'imposta in compensazione entro il 31 dicembre 2020, **potrà riportare tale credito nella dichiarazione dei redditi 2021 ed utilizzarlo pertanto con i debiti scaturenti dalla dichiarazione medesima.**
4. Il quarto ed ultimo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate riguarda la base di computo del credito d'imposta qualora il canone di locazione sia soggetto a IVA indetraibile. **Qualora il canone sia soggetto**



a IVA totalmente indetraibile, il credito d'imposta sarà scaturito dal canone al lordo dell'IVA. Invece, non configura una componente del costo quando l'IVA è parzialmente indetraibile per effetto del pro rata. In caso di sublocazione, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito d'imposta, sempre in presenza delle condizioni per poterne beneficiare, per il conduttore che a sua volta sublochi lo stesso immobile ad un terzo.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

PROROGA DI 180 GIORNI PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020

Il nuovo articolo 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha prorogato gli effetti dell'articolo 106 del DI 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020). L'articolo 106 «Norme in materia di svolgimento delle assemblee» del decreto 18/2020 dispone, in deroga agli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio: il Milleproroghe ripropone, per i bilanci 2020, la stessa disposizione precisando che l'assemblea ordinaria «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio».



Si tratta di una facoltà, esercitabile anche dalle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio.

Inoltre, Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie:

1. il voto in via elettronica o per corrispondenza e
2. l'intervento nell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Queste società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Inoltre, le Srl possono consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all'articolo 2479, quarto comma, e alle diverse disposizioni statutarie.

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

In data **29 gennaio 2021** è stato pubblicato il **Provvedimento congiunto Dogane/Entrate prot. 32051/RU** che fissa le regole per il funzionamento della c.d. lotteria degli scontrini.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni e residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto, ovvero un codice a barre/alfanumerico che si può ottenere, dal 1° dicembre 2020, sul portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), inserendo il proprio codice fiscale.

Il codice può essere stampato o salvato su *smartphone* o *tablet* e essere esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

Il funzionamento

Per importi di spesa almeno pari a 1 euro pagati tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e App connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.

Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti *on line*, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le estrazioni

Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali.

La prima, mensile, è fissata per giovedì 11 marzo che decreterà i primi 20 vincitori fra consumatori ed esercenti che abbiano generato scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021.



Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione.

Le estrazioni settimanali partiranno giovedì 10 giugno fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

Infine, la prima estrazione annuale si terrà a inizio 2022 (la data verrà stabilita con un provvedimento congiunto Dogane/Entrate) e si concorrerà con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

I premi

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Le vincite sono comunicate tramite pec:

- per gli acquirenti, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale lotteria
- per gli esercenti, nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, Ini-pec.

In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata AR.

La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.

Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Periodicità estrazioni	Misura dei premi
ANNUALE	- 1 premio da € 5.000.000 per chi compra - 1 premio da € 1.000.000 per chi vende
MENSILE	- 10 premi da € 100.000 per chi compra - 10 premi da € 20.000 per chi vende
SETTIMANALE	- 15 premi da € 25.000 per chi compra - 15 premi da € 5.000 per chi vende

Assistenza

Attraverso il "Portale lotteria" è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità del sistema lotteria nonché effettuare, a decorrere dal 1° marzo 2021, le segnalazioni nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria. Dette segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE 2021

Con la Circolare n. 12 del 05.02.2021, l'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale/massimale applicabili per il 2021 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Soggetto iscritto alla Gestione Separata INPS		Aliquota 2020	Aliquota 2021
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria		24%	24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA Per il 2021 è stata introdotta un'aliquota aggiuntiva dello 0,26% che aumenterà allo 0,51%	25,72%	25,98%



	per il 2022 e 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi.		
	<u>Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</u> <ul style="list-style-type: none">o partecipante a collegi e commissionio amministratore di Enti locali ex D.M. 25.05.2001o venditore porta a portao rapporto occasionale autonomo ex articolo 44, Legge n. 326/2003o associato in partecipazione – dal 2004 al 2015o formazione specialistica	33,72%	33,72%
	<u>Non titola di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</u> <ul style="list-style-type: none">o amministratore di società, associazioni, altri entio sindaco di società, associazioni, altri entio revisore di società, associazioni, altri entio liquidatore di societào collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e similio dottorato di ricerca, assegno, borsa di studioo co.co.co con contratto a progetto/programma di lavoro/faseo co.co.co presso Pubbliche Amministrazionio rapporti di co.co.co prorogatio consulente parlamentareo co.co.co ex D.Lgs. n. 81/2015	34,23%	34,23%

Per il 2021, come evidenziato nella suddetta Circolare, è confermato:

- o il **massimale** di reddito contributivo annuo pari a € 103.055;
- o il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo pari a € 15.953.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2021

SCADENZE FISSE	
25 febbraio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
1 marzo	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.



	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2021 qualora contenga la LIPE in commento.</p> <p>Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.</p> <p>Rottamazione ter / Saldo e stralcio</p> <p>Scade oggi il termine (salvo proroghe) del versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter), al cosiddetto Saldo e Stralcio e alla definizione a favore delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica.</p> <p>Imu – versamento saldo 2020</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento del conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti comunali pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2021.</p>
10 marzo	<p>Libri contabili</p> <p>Scade oggi il termine per la stampa o per la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all'esercizio 2019.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>